



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Venezia

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

Dott. PAOLA DI FRANCESCO - Presidente -
Dott. GUIDO SANTORO - Consigliere -
Avv. ERMINIA GAZZILLO - Giudice ausiliario relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 275/2012 r.g. promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.1.2012

da

COMUNE di BRENDOLA, Codice Fiscale 00318760240, in persona del Sindaco *pro tempore* Renato Ceron, con sede a Brendola (VI) – Piazza Marconi, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretto di Vicenza e dall'avv. Francesco Acerboni presso il cui studio a Venezia Mestre (VE), Via Torino, 125, elettivamente domiciliato giusta delibera della G.M. di Brendola (VI) n. 137/2011 del 22.12.2011 e mandato a margine dell'atto d'impugnazione notificato

PARTE IMPUGNANTE

contro

2i RETE GAS S.p.A., già ENEL RETE GAS S.p.A., Codice Fiscale 00736240151, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* ing. Gianclaudio Neri, con sede a Milano (MI), Via San Giovanni sul Muro, 9, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giorgio Orsoni presso il cui Studio in Venezia (VE) – Santa Croce 205 - elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con impugnazione incidentale depositata il 23.4.2012

PARTE IMPUGNATA

In punto: *impugnazione di lodo arbitrale emesso il 28.10.2011, notificato il 2.11.2011, e del contestuale provvedimento di liquidazione delle spese del procedimento arbitrale.*

CONCLUSIONI

I Procuratori della parte impugnante hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“L'Appellante Comune di Brendola, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che fossero proposte ex adverso, precisa le conclusioni come di seguito riportate:

1) In via principale, pronunciarsi la nullità del lodo arbitrale nella sua integralità per i motivi di cui in atti



attesa la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria per arbitrato irrituale di cui all'art. 14 della convenzione n.611/74 del 30.03.74;

2) In via subordinata, pronunciarsi la nullità parziale del lodo arbitrale con riferimento al secondo e terzo motivo di impugnazione, dato atto che il Comune di Brendola ha già provveduto al versamento della somma di € 503.690,22 (oltre IVA 10%) quale rimborso al gestore uscente in data 25.10.11, conseguentemente accertarsi e dichiararsi che il Comune di Brendola ha soddisfatto ogni pretesa di Enel Rete Gas Spa;

3) In via subordinata alternativa pronunciarsi la nullità parziale del lodo arbitrale con riferimento al secondo e terzo motivo di impugnazione, dato atto che il Comune di Brendola ha già provveduto al versamento della somma di € 503.690,22 (oltre IVA 10%) quale rimborso al gestore uscente in data 25.10.11, conseguentemente accertarsi e determinarsi l'eventuale diverso valore della predetta indennità ex art.15 comma 5 D.Lgs 164/00, disponendo che il Comune di Brendola versi la eventuale differenza rispetto al maggiore indennizzo già versato;

4) In via subordinata ulteriore, pronunciarsi la nullità parziale del lodo arbitrale con riferimento al quarto motivo di impugnazione e conseguentemente condannarsi Enel Rete Gas Spa al risarcimento dei danni per la mancata riconsegna degli impianti come subiti e quantificato nella somma di € 103.353,26, il tutto con rivalutazione ed interessi legali decorrenti dal 14.06.10, data di notifica dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, al saldo effettivo;

5) In ogni caso, pronunciarsi la nullità ed inefficacia della ordinanza liquidativa delle spese ed onorari del Collegio Arbitrale, disponendosi l'obbligo di ogni eventuale saldo in capo unicamente a Enel Rete Gas Spa;

6) Con rifusione integrale delle competenze e spese del presente giudizio, incluso 15% spese generali;

7) In via istruttoria, si chiede sia disposta CTU sulla determinazione del valore dell'impianto di Brendola ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ”.

Il Procuratore della parte impugnata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“In via principale: voler rigettare la presente impugnazione, in quanto irrituale, inammissibile ed infondata e per l'effetto confermare la decisione resa dal Collegio arbitrale con il lodo del 28 ottobre 2011.

-In via incidentale: voler accertare e dichiarare l'erroneità della quantificazione dell'indennità posta in essere dal Collegio arbitrale e per l'effetto, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, voler quantificare, previo esperimento di una CTU, l'entità dovuta a favore di Enel Rete Gas nella misura di Euro 2.288.505,00 o in quella diversa somma (anche maggiore) che dovesse risultare di giustizia. Vittoria di spese e onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto– Con atto di citazione notificato il 21.1.2012 il Comune di Brendola ha proposto impugnazione del lodo arbitrale reso in data 28.10.2011, nella causa promossa da Enel Rete Gas spa (ora 2i Rete Gas spa, di seguito *Enel*), concessionaria per l'impianto e la distribuzione di gas naturale-metano nell'ambito



territoriale del Comune, nei confronti della stessa amministrazione, avente ad oggetto la determinazione dell'indennizzo spettante al gestore uscente a seguito della cessazione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, determinato dal collegio arbitrale nella somma di € 973.644,24.

Il Comune eccepisce in via preliminare la nullità, invalidità e inefficacia della clausola arbitrale di cui all'art. 14 del contratto sottoscritto tra le parti in data 30.3.1974 e chiede dichiararsi la nullità del lodo ex art. 829, III comma, c.p.c., per violazione dell'art. 5 della L. n. 1034/71 e dell'art. 6, comma 2, della L. n. 205/2000 ed ex art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, nonché in relazione agli artt. 15, comma V, del D.Lgs. n. 164/2000, art. 24, lettera a) del R.D. n. 2578/1925, 1362, 1223, 1224 e 1226 c.c., 2043 c.c., censurando l'erronea determinazione dell'indennizzo da corrispondere al gestore uscente, che chiede venga riconosciuto in misura non superiore a € 503.690,22, importo già corrisposto a Enel in data 25.11.2010, da ritenersi soddisfacente di ogni pretesa, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Chiede, inoltre, la riforma parziale del lodo, sia in relazione alla condanna di Enel al risarcimento dei danni per la mancata riconsegna degli impianti, che quantifica nella misura di € 103.353,26, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data del 14.6.2010 al saldo, sia in relazione al criterio di ripartizione del compenso degli arbitri, posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, sostenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere posto integralmente a carico di Enel.

All'impugnazione ha resistito Enel, costituitasi in giudizio con comparsa del 23.4.2012, preliminarmente eccependo l'irritualità e l'inammissibilità dell'azione proposta dal Comune in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto originario concluso nel 1974, che non prevedeva l'impugnazione "*per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*".

Ha altresì proposto impugnazione incidentale, chiedendo che fosse accertato, previo espletamento di c.t.u., l'ammontare dell'indennizzo spettante al gestore uscente nella misura complessiva di € 2.288.505,00 o nella diversa e anche maggior somma risultante di giustizia, con conseguente condanna del Comune al relativo pagamento.

Il lodo impugnato ripercorre alle pagg. 3-21 le vicende in fatto relative alla controversia.

In forza di contratto prot. n. 611 del 30.3.1974 e successivi atti integrativi in data 11.5.1993 e 12.2.2004, Enel ha gestito il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale-metano nel Comune di Brendola per un periodo inizialmente previsto di ventinove anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'esercizio (1.1.1976), con scadenza finale al 31.12.2004 (all. n. 3 – doc. 1 del fascicolo dell'impugnante).

Il contratto prevedeva la facoltà del Comune di esercitare il diritto di riscatto anticipato ai sensi dell'art. 24 del T.U. 15.10.1925 n. 2578 e che, alla data di scadenza, l'ente sarebbe entrato in possesso degli impianti di distribuzione siti nel territorio comunale, ad eccezione delle reti e dei contatori posati negli ultimi dieci anni, da riscattarsi al prezzo di stima (cfr. art. 2).

All'art. 3 le parti definivano il "primo impianto" di distribuzione da eseguirsi nella zona urbana del Comune e concordavano che la successiva estensione della rete sarebbe stata realizzata dalla concessionaria purché sui nuovi tronchi fosse assicurata la media di un utente ogni 10/m di condotta stradale o il



rimborso, da parte degli utenti delle maggiori spese, con previsione dell'onere di ripristino delle strade, in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa delle tubazioni, a carico del Comune. All'art. 10 era inoltre previsto che le spese di allacciamento alla rete di distribuzione sarebbero state a carico dell'utente e che l'impianto di derivazione, sino al contatore compreso, sarebbe rimasto di proprietà della concessionaria e dei suoi aventi causa.

All'art. 14 del contratto veniva inserita la clausola compromissoria secondo la quale: *“Tutte le contestazioni che potessero sorgere a causa, in dipendenza e per l'osservanza, l'interpretazione e l'assunzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della concessione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo fra essi, ed in difetto di tale accordo, dal presidente della Camera di Commercio di Vicenza”*.

In data 11 maggio 1993 veniva sottoscritto tra le parti un accordo aggiuntivo (all. n. 3 – doc. 2 del fascicolo dell'impugnante), con il quale era concordata una proroga di otto anni della durata della concessione, a fronte di una estensione della rete pari a ml/10.500 da eseguirsi da parte della concessionaria nelle strade indicate alle pagg. 3 e 4 dell'accordo, con onere di ripristino delle pavimentazioni stradali non più a carico del Comune, ma della concessionaria. Per l'esecuzione di tali lavori le parti stabilivano che Enel avrebbe richiesto ad ogni singolo utente un contributo *una tantum*, una parte del quale da versarsi al Comune a titolo di integrazione del corrispettivo di cui al successivo art. 6.

Con riguardo alle estensioni della rete già eseguite dalla concessionaria alla data dell'11.5.1993, rispetto al progetto iniziale di realizzazione (zone di cui all'All. A del progetto di cui al contratto di concessione), avvenuta anche in parte a spese degli utenti privati, le relative modalità di riscatto venivano stabilite mediante il richiamo alla deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 27.11.1979, nella quale era previsto che nel caso in cui il Comune, trascorsi 10 anni, avesse inteso avvalersi di detta facoltà, il 40% iniziale di ogni ampliamento di rete, come da planimetrie B, C e D allegate agli atti, sarebbe stato soggetto a riscatto da parte del Comune, mentre il restante 60% sarebbe stato ceduto gratuitamente all'amministrazione.

Per le lottizzazioni convenzionate, la delibera prevedeva che il 30% della quota a carico dei privati, relativa alla posa in opera dell'impianto gas-metano, avrebbe dovuto essere versata al Comune e che, nel caso in cui questo, trascorsi 10 anni, avesse inteso esercitare il diritto di riscatto, la rete posta in opera in dette lottizzazioni non sarebbe stata compresa nel calcolo dell'indennità.

Per quanto non espressamente previsto le parti convenivano che rimanessero ferme e invariate le condizioni contenute nell'originario contratto (cfr. art. 8).

Durante la vigenza di tali accordi entrava in vigore il D.Lgs. n. 164/2000 (cd. Decreto Letta), che, recependo la Direttiva n. 98 /30/CE, dava avvio al processo di liberalizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, con previsione dell'obbligo di affidamento a terzi della gestione del servizio mediante l'espletamento di gare ad evidenza pubblica e la previsione di un periodo transitorio per completare la liberalizzazione del mercato.



Con riguardo ai rapporti concessori ed ai contratti in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto, per i quali non era previsto un termine di scadenza o "*che prevedessero un termine che superava il periodo transitorio*", come nel caso di specie, il D.Lgs. prevedeva la prosecuzione degli stessi sino al completamento dello stesso periodo, indicato in cinque anni a decorrere dal 31.12.2000, ossia fino al 31.12.2005, suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di determinati requisiti, al massimo fino al 31.12.2010 (cfr. art. 15, comma 7). Per tali fattispecie, disponeva il medesimo D.Lgs., "*(...) ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione*" (cfr. art. 15, comma 5).

In data 12 febbraio 2004 veniva sottoscritto un nuovo accordo aggiuntivo e modificativo dell'originario contratto (all. n. 3 – doc. 3 del fascicolo dell'impugnante), con il quale, fatti salvi per quanto non espressamente previsto i precedenti accordi (cap. settimo – *norme di rinvio*), le parti adeguavano l'importo del canone annuo di compartecipazione, introducevano il riconoscimento di un *una tantum* "*a tacitazione di ogni passata pretesa in ordine all'aggiornamento del canone*" e convenivano altresì:

-al capitolo quarto – *investimenti* - che la concessionaria avrebbe consegnato al Comune l'elenco degli interventi realizzati indicando, oltre la consistenza, i contributi ricevuti per l'estensione della rete di distribuzione cittadina oltre i 10/m per utente, per lottizzazioni e per interventi contribuiti direttamente dall'ente concedente;

-al capitolo quinto - *valore residuo*: che "*(...) a partire dal 1.1.2003, per tutti gli investimenti di cui al precedente capitolo Quarto, sarà riconosciuta la devoluzione a stima industriale alla scadenza del contratto-concessione ovvero ad una scadenza più ravvicinata qualora imposta per legge. Pertanto, a tale data, alla scrivente società dovrà essere riconosciuto un importo, quale valore residuo degli investimenti, determinato utilizzando la vita media utile, i coefficienti di degrado ed i costi di ricostituzione riportati in Allegato SUB 1; per questi ultimi i valori da applicare all'atto della determinazione del valore residuo saranno quelli aggiornati in base alla variazione Istat intervenuta tra la data di effettiva scadenza contrattuale e il gennaio 2003.*

Nel calcolo del valore residuo da riconoscere alla società dovranno essere tenuti in considerazione esclusivamente: i contributi in conto capitale ricevuti dal Comune i contributi rete ricevuti dagli utenti per la contribuzione della parte in esubero rispetto ai 10/m per utente riconosciuti dalla convenzione e le lottizzazioni.

Oltre ai cespiti che saranno posti in opera a partire dal corrente anno, anche i cespiti elencati nell'allegato sub 2) saranno oggetto di devoluzione a stima industriale nei modi sopra descritti".

Per effetto dell'art. 23 del D.L. n. 273 del 31.12.2005, convertito in L. n. 51/2006, il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000 veniva prorogato al 31.12.2007 e successivamente fino al 31.12.2009. La scadenza del rapporto concessorio tra il Comune ed Enel veniva quindi posticipato a



tale data.

Con delibera n. 49 del 21.4.2009 la Giunta Comunale decideva di esercitare, a far tempo dal 31.12.2009 il diritto di riscatto del servizio di distribuzione del gas, dando avvio alle procedure per l'indizione di una gara pubblica diretta all'affidamento a nuovo gestore con decorrenza dall'1.1.2010, sulla base di quanto stabilito nella precedente delibera di C.C. n. 67 del 27.12.2005, con la quale era stato inserito tra gli oneri di gara, a carico del subentrante, la corresponsione al Comune, all'atto della consegna dell'impianto o della stipula del contratto se precedente, di un importo *una tantum* di € 1.300.000,00 comprensivo dell'equa indennità da riconoscere al gestore uscente.

Dall'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'amministrazione concedente discendeva il correlativo diritto di Enel di ottenere dal Comune di Brendola l'indennizzo previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, secondo le modalità indicate negli artt. 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 e degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 902/1986.

Nel 2008, in vista della scadenza del rapporto concessorio, il Comune chiedeva a Enel lo stato di consistenza dell'impianto e attivava procedure di confronto ai fini dell'individuazione di un valore condiviso dell'indennizzo da corrispondersi. Non avendo le parti raggiunto alcuna intesa, sulla base delle valutazioni operate dal geom. Roberto Rabitti, incaricato dell'amministrazione, il Comune perveniva a stimare il rimborso da riconoscere a Enel alla data di scadenza del contratto (31.12.2009) nell'importo di € 503.690,22.

Frattanto giungeva a conclusione la gara d'appalto per il nuovo affidamento del servizio, aggiudicato, in data 20.3.2010, alla società Pasubio Group srl con sede a Schio (VI).

Il contratto con il nuovo gestore veniva stipulato il 27.4.2010 e per la stessa data il Comune convocava Enel per la consegna degli impianti, ma la società non si presentava, mentre faceva pervenire al Comune, con nota del 12.4.2010, la propria relazione tecnica di stima del valore degli impianti di distribuzione, aggiornata al 31.12.2009, per l'importo di € 2.288.505,00, al quale si sarebbe dovuto aggiungere quello relativo alle opere realizzate successivamente al 31.12.2009 e fino alla data di effettiva consegna degli impianti al nuovo affidatario, detratti gli eventuali contributi relativi ad estensioni della rete.

Con nota del 27.5.2010 il Comune invitava nuovamente Enel a consegnare gli impianti, fissando la data del 3.6.2010 e dava contestualmente avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, come mod. dalla L. n. 15/2005, per il rilascio coattivo. Enel replicava in data 1.6.2010, opponendo il diritto alla ritenzione degli impianti sino al ricevimento dell'indennizzo dovuto al gestore uscente, ex art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 164/2000, ma il Comune con successiva ordinanza n. 2243 del 4.6.2010 ordinava il rilascio coattivo. Infine Enel provvedeva, in data 15.6.2010, alla formale consegna della rete di distribuzione e degli impianti.

Atteso il contrasto insorto sulla quantificazione del rimborso dovuto al gestore uscente, con atto notificato in data 14.6.2010 il Comune di Brendola citava in giudizio Enel, dinnanzi al tribunale di Vicenza, chiedendo che, previo accertamento della nullità, invalidità e inefficacia della clausola compromissoria (definita "*per arbitrato irrituale*") di cui all'art. 14 del contratto del 30.3.1974, fosse affermata la



giurisdizione e la competenza dell'A.G.O. e fosse accertata la congruità della somma già offerta di € 503.690,22 ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, da ritenersi soddisfattiva di ogni pretesa, ovvero la somma effettivamente dovuta tramite c.t.u., e ancora la condanna di Enel al risarcimento dei danni subiti dal Comune per la mancata riconsegna degli impianti alla data di scadenza della concessione, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Enel si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di competenza del tribunale adito in favore del collegio arbitrale, in forza della clausola n. 14 del contratto, e chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Comune. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento, a titolo di indennizzo, della maggior somma stimata di € 2.288.505,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per gli interventi realizzati sino al 31.12.2009 secondo i criteri previsti dall'originario contratto ed atti aggiuntivi, e dell'ulteriore importo relativo agli interventi realizzati dopo il 31.12.2009 e sino alla data di consegna degli impianti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presa di possesso al saldo.

Invocando il disposto di cui all'art. 14, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 164/2000 e il conseguente diritto del gestore uscente di ritenere gli impianti sino al pagamento del corrispettivo dovuto, chiedeva inoltre il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dal Comune per la mancata o ritardata consegna degli stessi, atteso l'obbligo dello stesso gestore di proseguire l'ordinaria gestione sino al momento della liquidazione.

Chiedeva infine l'emissione di ordinanza *ex art. 186bis* c.p.c. per il pagamento della somma non contestata di € 503.690,22 e, in via istruttoria, disporsi consulenza tecnica d'ufficio, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Nelle more della prima udienza di comparizione, fissata al 16.11.2010, con ricorso in data 10.8.2010, Enel attivava la procedura arbitrale, riproponendo le domande già formulate in via riconvenzionale dinanzi al tribunale di Vicenza e nominando il proprio arbitro nella persona dell'ing. Fortunato Rota.

Con atto del 30.8.2010 il Comune di Brendola dichiarava di aderire alla domanda di arbitrato, nominando a sua volta quale arbitro per l'amministrazione l'ing. Francesco Donà, riservandosi di eccepire, nel proprio atto di costituzione, in via pregiudiziale, la nullità della clausola compromissoria e l'impossibilità di esperire la procedura, attesa la pendenza del giudizio avviato dinanzi al tribunale di Vicenza (n. 4683/2010 r.g.).

Gli arbitri così nominati designavano di comune accordo, quale presidente del collegio, l'ing. Cataldo Rosato, presso lo studio del quale a Padova, via Cardan 9, veniva stabilita la sede dell'arbitrato.

In data 25.10.2010 il Comune provvedeva a versare la somma incontestata di € 503.690,22 a titolo d'indennizzo, che veniva accettata da Enel quale acconto sul maggior dovuto.

Costituitosi formalmente in data 16.12.2010, il collegio arbitrale assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie finalizzate alla precisazione delle rispettive domande ed eccezioni e per la formulazione delle istanze istruttorie. All'udienza del 14.3.2011 procedeva all'interrogatorio libero delle parti, invitandole a precisare le rispettive domande.

Il Comune chiedeva sospendersi, in via preliminare, il procedimento sino alla pronuncia definitiva, nel giudizio pendente dinanzi al tribunale di Vicenza e insisteva perché, accertata la natura "irrituale"



dell'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria e la nullità e invalidità della stessa, la procedura attivata da Enel venisse dichiarata improcedibile, dovendo affermarsi la giurisdizione e competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Nel merito riproponeva le domande già svolte dinanzi al tribunale.

A tali istanze Enel si opponeva, ribadendo la piena vigenza e validità della clausola compromissoria e la natura rituale dell'arbitrato, a sua volta richiamando le deduzioni e domande già svolte nelle memorie depositate.

Con ordinanza del 15.4.2011 il collegio arbitrale ammetteva una consulenza tecnica d'ufficio, da espletarsi dagli stessi arbitri, dotati di specifiche competenze tecniche. Ordinava altresì a Enel di produrre la documentazione completa relativa alla consistenza della rete e dei relativi impianti aggiornata al 15.6.2010, disponendo un'ispezione per il giorno 20.5.2011.

Nelle more della fase istruttoria, con ordinanza del 3.5.2011, il tribunale di Vicenza, nel giudizio n. 4683/2010 r.g., ritenuta la validità ed efficacia della clausola arbitrale di cui all'art. 14 del contratto, dichiarava la propria incompetenza "*in favore del Collegio arbitrale rituale*".

Concessi termini ad entrambe le parti per il deposito di memorie conclusive, con lodo sottoscritto in data 28.10.2011 il Collegio, respinte le eccezioni pregiudiziali del Comune, così statuiva:

- determinava l'indennizzo dovuto a Enel quale gestore uscente, alla data del 15.6.2010, nella somma di € 973.674,24 e condannava il Comune di Brendola a pagare tale importo a favore di Enel, detratto l'importo di € 503.690,22 già versato, oltre interessi legali dal 15.6.2010 al 25.11.2010 sull'intero e successivi, sul residuo dovuto (€ 469.954,02), dal 26.11.2010 al saldo, e rivalutazione monetaria sul residuo dovuto dal deposito del lodo arbitrale al saldo;
- riconosceva il danno patito dall'amministrazione per la tardiva consegna degli impianti, nel periodo intercorso tra la data di sottoscrizione del contratto con il nuovo affidatario del servizio e l'effettiva consegna, liquidandolo in via equitativa nella misura di € 31.130,88, detratto l'eventuale importo corrisposto dal gestore a titolo di canone per il medesimo periodo, oltre interessi legali maturati dal 15.6.2010 al saldo calcolati sull'importo residuo;
- disponeva infine l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza, ponendo a carico delle stesse, nella misura di metà ciascuna, il compenso spettante al Collegio arbitrale, liquidato con separata ordinanza emessa in pari data.

Con atto di citazione notificato in data 21.1.2012, il Comune di Brendola ha impugnato il lodo, al fine di farne dichiarare la nullità, ed ha chiesto l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, svolte in sede di arbitrato. Enel ha resistito e all'udienza collegiale del 9.2.2017, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

In diritto.

Con il primo motivo d'impugnazione il Comune di Brendola, nell'argomentare le censure proposte con riferimento al disposto di cui all'art. 829, III comma, c.p.c. e lamentando la violazione, da parte del Collegio arbitrale, "*delle regole di diritto relative al merito della controversia*", ripropone l'eccezione, di inammissibilità ed improponibilità della domanda arbitrale proposta da Enel, per violazione dell'art. 5 della



L. n. 1034/1971, sostenendo la non compromettibilità in arbitri delle questioni patrimoniali relative alle concessioni di beni pubblici e la nullità del lodo per difetto della *potestas decidendi* del collegio arbitrale sulla questione controversa. Deduce inoltre che la clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto prevedeva un arbitrato "irrituale", precluso per le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione e che pertanto, anche per tale motivo, la domanda sarebbe stata improponibile.

Enel contesta l'irritualità della censura e, ferma l'eccezione di inammissibilità del motivo di cui si dirà *infra*, deduce che il Comune (impropriamente richiamando l'art. 829 c.p.c., n. 1), che prevede l'impugnazione per nullità del lodo "*se la convenzione d'arbitrato è invalida (...)*") avrebbe strumentalmente inteso reintrodurre nel giudizio una questione, inerente a questione preliminare di merito, che era stata già decisa dal tribunale di Vicenza, il quale, con l'ordinanza del 4.5.2011, aveva dichiarato la propria incompetenza "*in favore del Collegio arbitrale rituale*". Sostiene, quindi, che questo era il provvedimento che il Comune avrebbe dovuto impugnare e che non essendo ciò avvenuto nei termini di legge, su detta statuizione sarebbe sceso il giudicato, rendendo la questione inammissibile e non più proponibile.

Il motivo d'impugnazione non è fondato.

L'art. 5 della L. n. 1034/1971, nella formulazione *ratione temporis* vigente, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/1998, che sono state oggetto di censura da parte della Corte costituzionale, nel prevedere la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici, faceva espressamente salva la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie "*concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi*", di talché, secondo l'originario tenore della norma la controversia doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e conseguentemente suscettibile di essere compromessa in arbitri. Tale riparto di giurisdizione non è mutato alla luce dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 80/98, come sostituito dall'art. 7, lett. a della L. n. 205/2000, né per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

Invero, proprio in tema di riparto di giurisdizione in materia di concessione di pubblici servizi, la Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 2004 ha affermato che non sono attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo, e sono quindi riservate al giudice ordinario, le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo ovvero non sia posto in discussione il potere discrezionale della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. La suprema corte ha poi chiarito che le controversie relative al pagamento degli oneri derivanti dalla prestazione del servizio pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dovendo i medesimi essere qualificati come corrispettivi derivanti dallo svolgimento del predetto servizio; come tali gli stessi, unitamente a indennità e canoni, sono quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione operato dalla citata sentenza (Cass. civ., ss.uu. 21.9.2016 n. 18497).

La parte impugnante sostiene che, nel caso di specie, la clausola arbitrale aveva ad oggetto non semplicemente il rapporto inerente la corresponsione dell'indennizzo per il gestore uscente, ma l'intero



rapporto negoziale e concessorio, di talché avrebbe errato il collegio arbitrale nel ricondurre la propria *potestas iudicandi* alla specifica pretesa oggetto del contendere tra le parti, laddove avrebbe dovuto considerare l'intrinseco contenuto della clausola compromissoria alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., al fine di primariamente individuare la natura dell'arbitrato previsto dal compromesso, che ritiene "irrituale", e poi verificarne l'ammissibilità o meno. Deduce quindi che, poiché nel caso di specie la clausola era applicabile ad ogni contestazione e non solo a quelle concernenti "corrispettivi o indennizzi", il collegio avrebbe dovuto escludere che la controversia in esame potesse essere compromessa in arbitri.

Tali censure non sono fondate.

Costituisce *ius receptum* (ex multis Cass. sez. un., 21 dicembre 1999, n. 915, 28 aprile 1999, n. 279; 10 marzo 1998, n. 2643 - 14 febbraio 1947, n. 1398, Cass. civ., ss.uu. 18.4.2002 n. 5640) che la giurisdizione si determina sulla base della domanda (art. 386 c.p.c.) e che, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti bensì il cosiddetto *petitum sostanziale*, il quale va identificato non tanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ma soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva adottata in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.

Nel caso di specie è indubbio che Enel e il Comune di Brendola abbiano inteso deferire in arbitri una questione meramente patrimoniale, ossia la quantificazione dell'indennità spettante a Enel quale gestore uscente della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune.

Correttamente, quindi, il collegio arbitrale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e la compromettibilità in arbitri della controversia insorta, in quanto sul piano sostanziale la stessa involgeva l'accertamento delle posizioni delle parti nella fase di esecuzione del contratto, con conseguente necessità di verifica dell'eventuale violazione, da parte dell'amministrazione, delle clausole contrattuali o degli atti aggiuntivi, al fine di appurare se risultasse vulnerato il diritto soggettivo dell'appaltatore ad ottenere l'indennizzo nella misura richiesta.

Non è quindi fondata la tesi del Comune secondo la quale la controversia in esame non sarebbe inquadrabile nel perimetro di pretese economiche correlate a diritti soggettivi insiti nel rapporto obbligatorio di concessione del pubblico servizio, instauratosi tra le parti successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo posto in essere per l'affidamento del servizio (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12.10.2011, n. 20939; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25.03.2010, n. 7160; TAR Toscana, sez. It 03.09.2009, n. 1412; 08.10.2008, n. 24785; Cass. Civ. S.U., 18.11.2008, n. 27333), in quanto, come confermato da consolidata giurisprudenza, "(...) la cognizione delle controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto l'appalto di un pubblico servizio, in base sia alla primitiva che alla successiva formulazione del comma 2 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, è rimasta devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. (...) E ciò ancora prima dei noti interventi della Corte costituzionale sull'art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, operati con la nota sentenza n. 204 del 2004" (ex multis Cons. Stato, V, 30



giugno 2003, n. 3868; Consiglio di Stato, sez. V, 11.02.2005, n. 381).

Sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario per la risoluzione di simili controversie, deve quindi ritenersi che nel caso in esame le parti avessero la facoltà di prevedere una clausola compromissoria per la risoluzione delle stesse.

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'art. 14 del contratto-convenzione del 30.3.1974 per presunta contrarietà della stessa al disposto dell'art. 6 della L. n. 205/2000, nel testo vigente *ratione temporis*.

La corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il I comma di tale articolo, secondo il quale “*Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale*” si riferisce alla sola fase pubblicistica degli appalti (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti) e non si estende a quella relativa alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale. In questa seconda fase resta operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (cfr. TAR Puglia 22223/2011; Cass. civ., ss.uu., 18.4.2002 n. 5640).

Al II comma della disposizione, che consente di risolvere mediante un arbitrato rituale di diritto le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e concernenti diritti soggettivi, va invece attribuita una portata innovativa del precedente quadro normativo, costantemente interpretato nel senso dell’*“ammissibilità dell'istituto giuridico dell'arbitrato unicamente nelle controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8.4.2002 n. 1902).

Quanto alla natura dell'arbitrato, si osserva che quello “rituale” ricorre quando le parti hanno inteso attribuire agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice; viceversa, ricorre un arbitrato “irrituale” quando le parti hanno inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi.

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, si rammenta, con il conforto della giurisprudenza, che deve aversi riguardo al comportamento complessivo delle parti e alla volontà delle stesse ed alle regole di ermeneutica contrattuale, e non semplicemente alla formale lettura della clausola in contestazione e delle espressioni singolarmente utilizzate e la suprema corte ha affermato che “*(...) ove non risulti una espressa volontà contraria, deve ritenersi che tutte le controversie riferibili a pretese che hanno come "causa petendi" il contratto vanno ricomprese nell'ambito oggettivo di operatività della clausola compromissoria (Cass., 14 aprile 1995, n. 3504)*”. (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. I, 2.2.2001 n.1496; Cass. civ. 14.4.1995 n. 3504). La clausola deve essere quindi estensivamente interpretata alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo



nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale (cfr. Cass. civ., sez. I, 21.11.2013 n.26135).

Va dunque affermata nel caso di specie la competenza del collegio arbitrale, essendo ricomprese nella stessa tutte le eventuali controversie che fossero insorte in relazione al medesimo contratto ed ogni residuo dubbio in merito alla natura della procedura, va risolto privilegiando la natura rituale dell'arbitrato, posto che quello irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell'istituto regolato dalla legge e fornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore (cfr. Corte d'Appello l'Aquila, 15.12.2010, n. 767).

Nella fattispecie in esame, nella quale il riferimento agli arbitri come "*amichevoli compositori*" potrebbe apparentemente far propendere per un arbitrato irrituale, va rilevato che l'espresso richiamo a "*(...) tutte le contestazioni che potessero sorgere a causa, in dipendenza e per l'osservanza, l'interpretazione e l'assunzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della concessione saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri (...)*" milita per la qualificazione dell'arbitrato come rituale.

Le espressioni utilizzate infatti ed in particolare i compiti affidati al collegio arbitrale appaiono pienamente conformi a quelli propri degli arbitri rituali, essendo stato loro demandato un "giudizio" sulla *res controversa*, con poteri chiaramente di "risoluzione" della stessa e pertanto decisori.

Rilevante è inoltre, nel caso di specie, il richiamo della clausola a tutte le controversie che sarebbero potute sorgere circa l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del contratto "*anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della concessione*", in quanto tali espressioni depongono più per l'instaurazione di un giudizio, che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale. La clausola, in sostanza, ha attribuito agli arbitri un potere decisionale e non contiene alcuna specificazione circa la volontà delle parti di volere un arbitrato atipico, discostantesi da quello regolato dal codice di procedura civile.

L'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda arbitrale sollevata dalla difesa del Comune non merita dunque accoglimento.

Resta assorbito il rilievo del Comune secondo cui la previsione di cui all'art. 829, IV comma, c.p.c., ovvero l'asserita impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sarebbe sempre ammessa, se la violazione "*(...) concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato*".

Con il secondo motivo d'impugnazione il Comune di Brendola eccepisce la nullità del lodo arbitrale per violazione "*delle regole di diritto relative al merito della controversia*" con riferimento al disposto di cui all'art. 829, III comma, c.p.c., la violazione e falsa applicazione da parte del Collegio arbitrale dell'art. 1362 e segg. c.p.c. e delle previsioni degli accordi contrattuali esistenti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000 e dell'art. 24, lett. a), del R.D. n. 2578/1925 e infine il difetto di motivazione del lodo impugnato.

Enel contesta tali censure e sostiene che l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione "*delle regole di*



diritto relative al merito della controversia” è ammessa solo laddove sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge e che, pertanto, ad esclusione del primo motivo di impugnazione, riconducibile alla previsione del IV comma dell’art. 829 c.p.c., tutti gli ulteriori motivi dedotti dal Comune sarebbero inammissibili, in quanto volti a censurare la violazione di regole di diritto afferenti il merito della controversia, senza che vi sia stata una espressa disposizione delle parti in tal senso.

Sostiene inoltre che l’amministrazione comunale, pur avendo formalmente indicato nel secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, inerenti al merito, le regole di diritto che assumeva violate, non aveva poi in alcun modo esplicitato quali fossero in concreto le violazioni contestate, essendosi piuttosto limitata ad enfatizzare una peculiare interpretazione della disciplina convenzionale della fattispecie concessoria, difforme da quella del Collegio arbitrale, al chiaro fine di ottenere un riesame dei fatti a sé favorevole.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione.

La questione posta dalla parte impugnata riguarda la (controversa) applicabilità alla fattispecie concreta dell’art. 829 c.p.c. nel testo novellato, l’irrelevanza - ai sensi dell’art. 27, comma IV, del D.Lgs. n. 40/2006 - della data di stipula della clausola compromissoria, la rilevanza esclusiva della data di proposizione della domanda di arbitrato. Dalla soluzione della dedotta questione dipende il giudizio di inammissibilità delle censure proposte dalla parte impugnante, afferenti alla violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c., estranee ai casi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 829 c.p.c. (novellato).

A tale riguardo non può che prendersi atto dell’orientamento espresso dalle sezioni unite della suprema corte, di recente avallato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 13/2018, a tenore del quale *“In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.leg. n. 40 del 2006, l’art. 829, 3° comma, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 d.leg. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, 3° comma, c.p.c., rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.”* (Cass. civ., sez. un., 09-05-2016, n. 9285).

L’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla parte impugnata non è dunque fondata.

Si procede quindi ad esaminare le censure mosse al lodo per motivi di diritto.

Va a questo punto ricordato che anche nell’assetto esistente anteriormente alla novellazione dell’articolo 829 c.p.c., l’ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto era circoscritta entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c..

Infatti, al culmine di quest’elaborazione giurisprudenziale, si colloca Cass. civ. 12.4.2007 n. 8798, che all’esito di un ampio *excursus* dichiara: *“(…) da quanto precede discende che i poteri del giudice adito in sede di impugnazione della decisione arbitrale non si estendono al riesame delle valutazioni di merito compiute dagli arbitri, ma sono limitati a un sindacato di legittimità inteso ad accertare se vi siano stati negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o, ancora, se una norma di legge pur*



rettamente intesa sia stata applicata a una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa. Con la ulteriore conseguenza, quindi, che ove la fonte genetica della regolamentazione del rapporto che si assume violata non sia la legge, ma una disposizione negoziale, il lodo arbitrale può essere impugnato solo per violazione o una erronea applicazione di norme o principi legali di ermeneutica contrattuale”.

Ciò chiarito, neppure il secondo motivo di impugnazione del lodo può trovare accoglimento, non risultando violato l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000 e non essendo emerso da un’attenta disamina delle motivazioni del lodo impugnato che la regolamentazione convenzionale del rapporto, di cui all’originario contratto del 1974 e successivi accordi integrativi, sia stata erroneamente interpretata dando luogo, secondo quanto sostiene il Comune nell’impugnazione principale, ed Enel in quella incidentale, ad una errata determinazione dell’indennizzo da corrispondersi al gestore uscente.

Il Comune ritiene errato il lodo arbitrale, nella parte in cui è giunto a quantificare il rimborso da corrispondere al gestore uscente nella somma di € 973.644,24.

Sostiene che gli arbitri sarebbero incorsi nella violazione dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, avendo erroneamente computato nel *quantum* dovuto dall’amministrazione anche i cespiti posti in essere sino al 31.12.2000, facendo retrocedere i dieci anni di validità dal 15.6.2010, data di consegna degli impianti, laddove invece quanto realizzato sino al 31.12.2002 avrebbe dovuto essere devoluto gratuitamente al Comune, tenendo ferma nella valutazione l’originaria scadenza del contratto fissata al 31.12.2012. Ciò in quanto con l’accordo aggiuntivo al contratto, sottoscritto nel 2004, le parti avevano espressamente previsto la devoluzione onerosa solo per i cespiti e i beni di cui all’All. sub 2 dell’atto stesso e, a partire dal 1.1.2003, per tutti gli investimenti. Deduce quindi che tale previsione non avrebbe avuto alcun senso, ove non fosse stata da intendersi nel senso che gli impianti realizzati sino alla data indicata nello stesso accordo aggiuntivo andassero devoluti gratuitamente. Ritiene pertanto erronei i calcoli operati dal collegio arbitrale, ritenendo invece corretti quelli operati per conto dell’amministrazione dal tecnico geom. Roberto Rabitti, il quale aveva quantificato il rimborso dovuto nell’inferiore importo di € 503.690,22.

Enel contesta la ricostruzione dell’impugnante e sostiene che l’atto aggiuntivo del 2004 si era limitato a stabilire il criterio di stima relativo agli investimenti realizzati a partire dal 1.1.2003, senza con ciò implicitamente stabilire la devoluzione gratuita di quanto realizzato prima di detta data. Nell’atto era stato infatti previsto che per le opere realizzate sino al 31.12.2002 rimanevano ferme le previsioni dell’atto aggiuntivo del 1993, nel quale vi era un esplicito richiamo, quanto alle modalità di riscatto, alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 27.11.1979, che prevedeva che, nel caso in cui il Comune, trascorsi 10 anni dalla firma del contratto, avesse inteso avvalersi della facoltà di riscatto della rete, il 40% iniziale di ogni ampliamento di rete (come da planimetrie B, C e D allegate agli atti) sarebbe stato soggetto a riscatto da parte del Comune, mentre il restante 60% sarebbe stato ceduto gratuitamente.

Al punto b) della delibera era inoltre previsto, con riguardo alle lottizzazioni convenzionate, che il 30% della quota a carico dei privati, relativa alla posa in opera dell’impianto, avrebbe dovuto essere versata al Comune e ancora che la rete posta in opera in dette lottizzazioni non sarebbe stata assoggettata a riscatto nel



caso in cui il Comune, trascorsi 10 anni, avesse inteso procedere al riscatto. Per quanto non espressamente previsto, erano rimaste ferme tutte le altre condizioni di cui all'originario contratto.

Sostiene quindi che, ferma la devoluzione a stima industriale delle opere realizzate dopo il 1.1.2003 e fino al 15.6.2010 (data di effettiva consegna degli impianti), nonché di quelle di cui all'All. *sub* 2 dell'atto aggiuntivo del 2004, ancorché realizzate in data antecedente all'1.1.2003 (sui cui valori non vi è contrasto tra le parti), in base all'atto aggiuntivo del 1993 il Comune di Brendola avrebbe dovuto riconoscere il 40% del valore degli investimenti posti in essere dal gestore uscente dal 1979 sino a tutto il 31.12.2002, ciò sul presupposto che i criteri di stima di cui alla richiamata delibera fossero applicabili a tutte le ipotesi di riscatto, senza distinguere tra riscatto anticipato, scadenza della convenzione o scadenza anticipata per effetto di norme sopravvenute.

Il lodo arbitrale è pervenuto ad una decisione che adotta una soluzione intermedia rispetto alle due diverse tesi prospettate dalle parti.

Richiamato qui quanto statuito dalla suprema corte nella pronuncia più sopra citata, in virtù delle cui statuizioni, alla luce dell'art. 829 c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*, è demandato a questa corte unicamente di verificare se vi sia corrispondenza tra il lodo impugnato e il dettato delle norme di legge disciplinanti la materia, per verificare se vi sia stata negazione o fraintendimento di particolari disposizioni, senza estendersi tale riesame alle valutazioni di merito compiute dagli arbitri, va premesso che vengono poste a fondamento della decisione le risultanze della c.t.u. che, in quanto tecnicamente e logicamente adeguatamente motivate, vengono fatte proprie da questa corte e sono da intendersi integralmente richiamate. Invero le conclusioni alle quali è giunto il lodo arbitrale traggono origine da un'attenta valutazione degli accordi contrattuali conclusi tra le parti e dei successivi accordi aggiuntivi, esaminati e interpretati alla luce delle normative via via intervenute in materia.

Si osserva che il valore del rimborso da corrispondere al gestore uscente nel cd. *periodo transitorio*, di cui al richiamato art. 15, comma 5, del D.lgs 164/2000, è stato oggetto, storicamente, di numerosi contenziosi e ciò in quanto la normativa di riferimento (art. 15, comma 5, del D.lgs 164/2000, art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, e art. 13 del DPR 4 ottobre 1986, n.902) fissava solo alcuni criteri di carattere generale, ma non consentiva il calcolo univoco, mancando l'indicazione dei parametri da utilizzare e di alcune modalità applicative.

L'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000 prevedeva, nel testo vigente *ratione temporis*, che il calcolo del valore di rimborso ai titolari di affidamenti e concessioni, per cui non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, quale è il caso di specie, venisse effettuato "nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti" e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art.24, comma 4, del r.d. 2578/1925 (la sottolineatura è di chi scrive).

Il comma 4 dell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 prescrive che:

"(...) Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:



a) *valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;*

b) *anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;*

c) *profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.*

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo”.

Con il D.P.R. 4.10.1986, n. 902 recante approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, all'art. 13 è stata disciplinata la modalità applicativa del valore industriale di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925, anche se non vengono riportati i valori dei parametri da utilizzare, né dettagliate modalità operative.

In particolare tale articolo prevede: *“Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:*

a) *il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;*

b) *il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo”.*

La *ratio* di tali disposizioni normative risiedeva nel fatto che, qualora un contratto di concessione prevedesse che gli impianti, realizzati e finanziati totalmente o in parte dal gestore, diventassero di proprietà del Comune alla data di scadenza naturale della concessione, prevista nel contratto originario o a seguito di successivo rinnovo, precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000, la volontà delle parti era quella di stabilire il pagamento da parte dell'impresa della somma equivalente al valore industriale dell'impianto alla scadenza naturale, a fronte del diritto alla gestione del servizio fino alla stessa data.

Qualora invece, per effetto del D.Lgs. n. 164/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il termine della



concessione fosse risultato anticipato rispetto alla scadenza naturale, emergeva uno squilibrio fra quanto speso dall'impresa per realizzare gli impianti e gli investimenti e il numero degli anni di gestione degli stessi, rispetto alla volontà delle parti. In tal caso, ai sensi dell'art.15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, era previsto il pagamento del rimborso al gestore uscente, da calcolarsi secondo le previsioni di cui agli accordi contrattuali conclusi tra le parti o, in mancanza secondo i criteri di cui alle norme richiamate nel medesimo D.Lgs., rimanendo sempre esclusa la valutazione del mancato profitto.

Nel caso in esame il collegio arbitrale, preso atto della mancanza di contrasto tra le parti circa la devoluzione a stima industriale degli impianti e delle opere realizzate dopo il 1.1.2003 sino al 15.6.2010 ed altresì di quelle elencate nell'All. sub 2 del secondo atto aggiuntivo, ancorché realizzate in data antecedente al 1.1.2003, ha evidenziato che la vertenza aveva riguardo essenzialmente alla devoluzione delle opere restanti, realizzate prima del 31.12.2002, rispetto alle quali ha ritenuto che non fossero condivisibili, né i criteri indicati dal Comune, né quelli indicati da Enel.

Il collegio arbitrale ha invero fondato la sua decisione sul rilievo che:

- le parti, sin dalla conclusione del contratto del 1974, fatto salvo dagli atti aggiuntivi successivi, avevano previsto un regime generale di devoluzione gratuita degli impianti con l'unica eccezione di quanto realizzato negli ultimi dieci anni;
- tale logica non era mutata con la conclusione dell'atto aggiuntivo del 1993, nel quale, fermo quanto previsto nel contratto originario, era stata prevista la "successiva" rete di estensione della rete di distribuzione a spese della concessionaria purché fosse assicurata la media di un utente ogni 10 metri di condotta stradale o il rimborso, da parte degli utenti, delle maggiori spese, e neppure con l'atto aggiuntivo del 2004, in virtù del quale era stata prevista la devoluzione a stima industriale per le opere successive al 1.1.2003 per cui, fissata la scadenza naturale al 31.12.2012 per effetto delle disposizioni normative nel frattempo intervenute, la clausola contrattuale relativa alla devoluzione onerosa per gli ultimi 10 anni veniva a coincidere esattamente con il periodo 1.1.2003-31.12.2012;
- infine, alla data del 15.6.2010 il contratto non aveva raggiunto la scadenza prevista del 31.12.2012 (cfr. pag. 32 e 33 del lodo impugnato).

Tenuto conto quindi del disposto di cui lettera a) del comma 4 dell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 sopra richiamato ed altresì di quanto espressamente previsto dalla delibera di C.C. n. 128/1979 richiamata espressamente dalle parti nel primo atto aggiuntivo, secondo la quale gli ampliamenti di rete eseguiti *"anche in parte a spese degli utenti privati, nelle zone al di fuori di quelle stabilite nel progetto relativo all'impianto di distribuzione gas metano"* sarebbero stati oggetto di indennizzo con le modalità previste dal contratto del 1974 solo nella misura del 40%, anche nel caso in cui il Comune si fosse avvalso della facoltà di riscatto anticipato, il Collegio arbitrale ha ritenuto di riconoscere:

- la devoluzione a stima industriale delle opere realizzate dopo l'1.1.2003 e di quelle indicate nell'All. sub 2 del secondo atto aggiuntivo (punto pacifico);
- la devoluzione a stima industriale del 40% delle estensioni di rete del "primo impianto" e del 100% per gli altri cespiti impiantistici realizzati negli ultimi dieci anni di gestione e quindi dal 1.1.2001 al 31.12.2012



(operando il calcolo sul periodo 1.1.2001/15.6.2010, data di effettiva consegna degli impianti), diversamente da quanto sostenuto da Enel che ritiene si dovesse applicare la devoluzione onerosa del 40% di tutti gli impianti realizzati dal '79 al 2002;

- il valore residuo del 40% delle estensioni di rete del “primo impianto” e del 100% degli altri cespiti realizzati sino al 31.12.2000 e delle opere di “primo impianto” “*determinato applicando ai valori di costruzione a nuovo dei singoli cespiti, anziché l'usuale coefficiente di degrado tecnico che fa riferimento alle vite utili medie, un coefficiente di degrado definito “convenzionale” che azzerà il valore degli stessi alla data della scadenza contrattuale (31.12.2012)*” (cfr. pag. 35 del lodo impugnato).

Il tutto previo accertamento: -della consistenza degli impianti suddivisi per tipologia e anno di costruzione; -dei coefficienti di degrado; -dei prezzi unitari al nuovo dei cespiti, e stima dei valori residui dei cespiti, detratti l'eventuale costo per gli interventi di ripristino relativi alla non corretta posa in opera e/o non rispondenza di alcuni cespiti alle normative vigenti in materia e l'ammontare degli eventuali contributi percepiti da Enel.

Il collegio arbitrale giunge così a quantificare il valore dell'indennizzo spettante a Enel nell'importo di € 973.644,24, parte del quale già corrisposto.

Osserva la corte che le censure del Comune di Brendola risultano palesemente inammissibili in quanto non emerge dalla disamina del lodo impugnato, puntualmente e specificamente motivato, alcuna violazione di diritto nella determinazione del collegio arbitrale dell'indennizzo dovuto al gestore uscente, avendo gli arbitri scelto ed applicato il criterio ordinario di valutazione del VIR - *valore residuo impianti* - come inteso, all'atto della stipulazione della clausola compromissoria, dal contratto concluso il 30.3.1974 ed in forza dei successivi atti aggiuntivi e integrativi delle precedenti pattuizioni (criterio della “legittima aspettativa dei contraenti al tempo della stipula”, valorizzato dalla giurisprudenza più sopra indicata a pag. 16), criterio logico e coerente con l'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, come integrato dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986.

In ogni caso il criterio è stato legittimamente adottato dal collegio arbitrale in assenza di una disposizione di legge, sia pure successiva alla stipula, che obblighi a seguirne uno diverso.

Parimenti infondate sono le altre due questioni sollevate.

Con il terzo motivo l'impugnante censura il lodo di nullità per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e delle pattuizioni contrattuali laddove il collegio riporta a pagg. 55 e 61 del lodo la formula di calcolo del coefficiente di degrado degli impianti.

Sostiene che gli arbitri avrebbero errato nel valutare il fattore di calcolo, V_c , ovvero la vita contrattuale in anni del cespite, per tutta la durata contrattuale, ovvero dal 1974 al 2012, a fronte del fattore A_m ovvero del periodo che alla data di consegna dell'impianto (15.6.2010) mancava alla scadenza contrattuale (31.12.2012), indicato in anni 2,548 di “mancato utilizzo”, trascurando di considerare che poiché l'originaria scadenza contrattuale era fissata al 31.12.2004, tutte le opere realizzate sino al 1994, ovvero escludendo i dieci anni precedenti, sarebbero comunque passate gratuitamente al Comune, di talché il suddetto valore V_c avrebbe dovuto essere calcolato per il più limitato periodo 1994/2004.



Anche a tale riguardo si osserva che gli arbitri hanno applicato, nel calcolo operato, criteri conformi al già richiamato art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578, richiamato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, e in particolare di quanto stabilito dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, norme che stabiliscono parametri e modalità applicative che tengono conto degli effetti del tempo trascorso sulla vita utile degli impianti.

In particolare il citato art. 13 richiede che si tenga conto del “(...) valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica (...)” (la sottolineatura è di chi scrive), laddove è chiaro che l'espressione “durata utile” utilizzata nel testo della norma corrisponde alla “vita fisica” e al corrispondente invecchiamento degli impianti dovuto al trascorrere del tempo di funzionamento, che logora le sue parti e componenti, tenuto distinto, dalla stessa norma, dall'invecchiamento economico o per obsolescenza ed altresì da quello per inadeguatezza (cfr. punto b) dell'art. 13).

Risulta quindi conforme al disposto normativo il calcolo operato dal collegio arbitrale nella fattispecie in esame, che utilizza quale criterio generale di individuazione dell'anno dal quale far iniziare a decorrere la vita tecnica utile degli impianti, ai fini del calcolo del coefficiente di degrado, l'anno di attivazione e messa in funzione delle attrezzature in discussione, in quanto tale scelta è coerente con quella di valutare il degrado di valore in base all'invecchiamento fisico e quindi al tempo trascorso dalla prima attivazione dell'attrezzatura. Invero, la dichiarazione di proroga della concessione determina lo spostamento in avanti del termine originariamente pattuito con tutti gli effetti previsti dalla scadenza, effetti che si produrranno solo alla scadenza così prorogata e che, salva diversa pattuizione (assente nel caso di specie), si potranno realizzare solo in quel momento.

Deve dunque ritenersi che alcuna violazione di legge sia ravvisabile nella decisione del collegio arbitrale, anche alla luce dei normali criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg., atteso che il calcolo del coefficiente di degrado rispetta la volontà delle parti, come risultante dal contratto e dai successivi accordi aggiuntivi e integrativi, nei quali la citata normativa viene espressamente richiamata.

E neppure sussiste violazione di legge nella decisione del collegio arbitrale, anche con riferimento alla “*stima dei gruppi di zona a servizio delle utenze produttive*”.

Valgono a tale riguardo, come riconosciuto dagli arbitri sulla base di una puntuale disamina della documentazione allegata in atti, le pattuizioni delle parti di cui al contratto del 1974 ove era previsto all'art. 10 – *Allacciamenti* – che “*l'impianto di derivazione, sino al contatore compreso rimane di proprietà della concessionaria dei suoi aventi causa*”, clausola che, non introducendo alcuna distinzione tra allacciamenti alle utenze civili e alle utenze industriali, fa sì che i gruppi di riduzione industriale siano oggetto di rimborso al gestore uscente.

Il lodo pertanto risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, che prevedeva, nel testo vigente *ratione temporis*, che il calcolo del valore di rimborso venisse effettuato “*nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti*” e, solo per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art.24, comma 4, del r.d. 2578/1925.



Con il quarto motivo d'impugnazione il Comune lamenta l'erronea quantificazione, da parte del collegio arbitrale, del danno patito dall'amministrazione in conseguenza della ritardata consegna degli impianti da parte di Enel.

Censura il lodo, ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226 e 2043 c.c. e per difetto di motivazione, per avere erroneamente conteggiato il danno per il periodo 27.4.2010/15.6.2010, ovvero dalla data di stipulazione del contratto con la nuova aggiudicataria alla consegna degli impianti, omettendo di considerare anche il periodo intercorso tra il 31.12.2009 e il 27.4.2010, ovvero di computare il danno con decorrenza dalla data di scadenza del contratto, atteso che per tutto il periodo Enel aveva proseguito la gestione traendone profitto.

Contesta pertanto l'equità della pronuncia e chiede riformarsi parzialmente il lodo, chiedendo quantificarsi il danno patito dall'amministrazione nella diversa misura di € 103.353,26, oltre al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal 14.6.2010 al saldo.

Enel, ferma l'eccezione di inammissibilità del motivo d'impugnazione, contesta le deduzioni avversarie, deducendo che la concessionaria, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 164/2000, aveva il diritto di ritenere legittimamente gli impianti sino al momento in cui il Comune avesse versato l'indennizzo dovuto al gestore uscente. Sostiene inoltre che, poiché alla data del 31.12.2009 il contratto di aggiudicazione del servizio al nuovo gestore non era stato ancora concluso e avendo Enel l'onere di proseguire il servizio sino alla formale riconsegna, non si sarebbe determinato alcun danno per l'amministrazione nel periodo considerato.

Osserva la corte che il collegio arbitrale ha liquidato il danno patito dall'amministrazione considerando, ai fini della quantificazione, parametri che ha ritenuto "equi", in quanto fondati sulla puntuale disamina della documentazione prodotta dalle parti ed altresì sulla normativa al tempo applicabile in materia. Ha quindi ritenuto di calcolarlo limitatamente al periodo 27.4.2010/15.6.2010, parametrandolo al valore giornaliero del canone versato dal nuovo gestore (€ 227.255,40), e liquidandolo, in via equitativa, nella misura di € 31.130,88, detratto l'eventuale importo corrisposto dal nuovo gestore a titolo di canone per il medesimo periodo.

L'impugnante ha inteso dedurre la nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, a mente dell'art. 829, III comma c.p.c., ma non ha prospettato la violazione di alcuna specifica norma di legge o criterio legale che il collegio arbitrale avrebbe erroneamente applicato, né alcuna specifica censura in ordine all'applicabilità nel caso concreto dell'art. 1226 c.c..

Neppure la doglianza relativa alla nullità derivante dalla inosservanza delle regole del diritto per difetto di motivazione del lodo impugnato, può costituire valido motivo di censura del lodo, atteso che, anche l'impugnazione per nullità del lodo prevista dall'art. 829, comma 2, c.p.c. è consentita soltanto per gli *errores in procedendo* e non anche per quelli eventuali di valutazione nell'apprezzamento delle risultanze probatorie o che comunque concernono direttamente il merito della controversia.

Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., non è invero censurabile, se non per vizi della motivazione (Cass. 26 giugno 1995, n. 7235; 10 aprile 1996, n. 3341; 27



giugno 2001, n. 8807; 11 novembre 2005, n. 22895), che, nel caso di specie sono insussistenti, avendo il collegio applicato il criterio di equità, compiutamente indicando gli elementi posti a fondamento della valutazione operata.

Deve quindi ritenersi anche con riguardo a tale motivo d'impugnazione l'inammissibilità dello stesso, secondo le previsioni di legge vigenti anteriormente alla novellazione dell'articolo 829 c.p.c., laddove l'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto era circoscritta entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c..

La decisione del collegio arbitrale sul punto andrà pertanto confermata.

Venendo all'impugnazione incidentale proposta da Enel.

L'impugnazione è espressamente qualificata come subordinata e condizionata al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione avversaria, disattendendo il testo novellato dell'articolo 829 c.p.c..

La necessità di applicare la norma nel testo vigente al momento della stipula della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cui si controverte, risalente al 1974, comporta la disamina delle censure proposte entro limiti di valutazione consentiti a questa corte.

Enel eccepisce la violazione da parte del collegio arbitrale “(...) *dei criteri normativi funzionali alla determinazione dell'indennità*” (cfr. pagg. 46 e segg. della comparsa di costituzione) e sostiene che in conformità al disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000, dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925, l'indennizzo da corrispondersi al gestore uscente sarebbe stato erroneamente quantificato, non avendo gli arbitri tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, quale regolamento attuativo del citato R.D. n. 2578/1925, il valore industriale dell'impianto avrebbe dovuto essere parametrato al “*costo di ricostruzione dell'impianto al netto del deperimento*” e dunque a fronte di un valore di ricostruzione “a nuovo”, come quantificato dai propri tecnici, nella misura di € 3.253.844 e di un degrado degli impianti monetizzato in € 965.339, il VIR alla data del 31.12.2009 ammonterebbe ad € 2.288.505, importo superiore rispetto a quello quantificato dagli arbitri.

Osserva la corte che anche Enel, come il Comune nell'impugnazione principale, non fa che introdurre una critica alla decisione sfavorevole formulata dagli arbitri, attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione, la cui disamina è da ritenersi inammissibile in questa sede (*ex multis* Cass. civ. sez. I, 8.4.2011 n. 8049).

Non rientra infatti nei poteri di questa Corte censurare la valutazione che il collegio arbitrale abbia reso dei fatti dedotti dalle parti e delle prove documentali acquisite nel corso del procedimento, giacché, come si è precisato in sede di individuazione del quadro normativo di riferimento applicabile al giudizio di impugnazione per nullità del lodo, è precluso alla corte sindacare il merito del giudizio arbitrale.

Non essendo configurabile alcuna violazione di regole di diritto con riferimento alle valutazioni dei dati di fatto e documentali operate dagli arbitri, atteso che le stesse si palesano logicamente e congruamente motivate, e non essendo emersa alcuna violazione di legge nella determinazione dell'indennizzo dovuto al gestore uscente, avendo gli arbitri applicato il criterio di determinazione del VIR nel rispetto delle norme



che richiamano e fanno salve le intese e gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, l'appello incidentale proposto non può trovare accoglimento.

Concludendo, tanto l'impugnazione principale del Comune di Brendola, quanto l'impugnazione incidentale di Enel vanno rigettate.

La peculiarità della controversia e la parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 275/2012 R.G. promossa dal Comune di Brendola nei confronti di Enel Rete Gas spa, ora 2i Rete Gas spa, avverso il lodo arbitrale reso *inter partes*, sottoscritto a Padova il 28.10.2011 dal collegio arbitrale composto dall'ing. Cataldo Rosato, dall'ing. Fortunato Rota e dall'ing. Francesco Donà,

- rigetta l'impugnazione proposta dal Comune di Brendola avverso il lodo pronunciato il 28.10.2011;
- rigetta altresì l'impugnazione incidentale proposta da Enel Rete Gas spa, ora 2i Rete Gas spa;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 11 ottobre 2018

Il Giudice ausiliario estensore
avv. Erminia Gazzillo

il Presidente
dott. Paola Di Francesco

